



Udine, 20/06/2017

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Proroga della validità delle autorizzazioni atte a consentire il transito e la sosta nei vicoli laterali di via Grazzano (vicoli Taschiutti, del Cucco, del Pangrasso, del Paradiso, dello Schioppettino). |
|-----------------|--|

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che in data 30.06.2017 scadrà la validità degli oggettivati titoli autorizzativi;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 176 del 16.05.1994 relativa alla possibilità di autorizzare al transito ed alla sosta dei residenti in alcuni vicoli laterali alla via Grazzano;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 02.09.2002 con cui è stato approvato il Piano Urbano del Traffico che prevede, tra l'altro, l'ampliamento e l'istituzione di nuove ZTL e la delimitazione di un'Area Pedonale all'interno del centro storico;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 31.05.2004 con la quale è stato approvato il regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali del centro storico;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 452 del 20.07.2004, con la quale sono stati definiti i criteri per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 7545 P.M. (P.G. 0001622) del 30 luglio 2004 e successive modifiche relativa all'istituzione delle Zone a Traffico Limitato ed Aree Pedonali ed alle modalità del rilascio di autorizzazioni e pass in deroga;

Appurato che, alla luce della riqualificazione urbana di vicolo Chiuso e di vicolo Repetella, il regime della circolazione e sosta dei vicoli laterali di via Grazzano deve essere rivalutato;

Accertato che in vicolo Chiuso è stata realizzata un'autorimessa sotterranea e che quindi sussiste la necessità di garantire la libera circolazione in detto vicolo e che vicolo dello Schioppettino è interessato dal transito di veicoli diretti al cantiere dell'Università di via mons. P. Margreth, perciò la sosta di autoveicoli in detto vicolo potrebbe costituire un impedimento per l'accesso degli stessi mezzi di soccorso;

Considerato che ai residenti in detti vicoli viene comunque data la possibilità di usufruire di un abbonamento a prezzo agevolato per la sosta nelle c.d. "zone blu";

Atteso che negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 le autorizzazioni sono state rilasciate ex novo e pertanto sono stati verificati i requisiti per l'ottenimento dei provvedimenti in parola;

Visti i Provvedimenti Dirigenziali n. prot. PI/A 0012260 del 28.11.2011, PI/A 0012537 del 30.11.2012, PI/A 0010884 del 26.11.2013, PI/A 0003824 del 12.05.2014, PI/A 0011818 del 30.12.2014, PI/A n. 0011909 del 23.12.2015, PI/A 0005333 del 24/06/2016 e n. PI/A 0011198 del 30/12/2016 relativi alle proroghe della validità di sei mesi o di un anno dei permessi di cui all'oggetto;

Rilevato che le motivazioni che hanno consentito il rilascio delle autorizzazioni, in linea generale, non sono mutate e che comunque è onere dei titolari restituire/non utilizzare i permessi qualora siano cessate le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;

Preso atto che l'emissione di nuovi permessi comporterebbe un appesantimento burocratico sia per gli aventi diritto che per l'Ufficio preposto all'adozione dei provvedimenti;

Ritenuto opportuno rivalutare le modalità di rilascio dei permessi in parola nonché la tipologia (modello) degli stessi;

Visto il Codice della strada ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e gli artt. 49 e 52 dello Statuto Comunale;

DISPONE

di prorogare fino al 31.12.2017 la validità delle predette autorizzazioni con scadenza in data 30.06.2017, ad eccezione di quelle in possesso di soggetti non aventi più i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Gli effetti giuridici dispiegati dal presente atto cesseranno comunque in dipendenza di futuri provvedimenti tesi a razionalizzare ovvero disciplinare diversamente la materia.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si partecipa che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione.

Responsabile del procedimento è il ten. S. Chiappino.

f.to Il Dirigente

dott.ssa Fanny Ercolanoni